



Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Messina
Area I — Ordine e Sicurezza Pubblica
Ufficio Antimafia

Prot. n. 19323/Div. Area Sic.I/UA

Messina, 28.05.2013

Ai Sigg. Sindaci e Commissari della
Provincia di

Messina

Agli Uffici Pubblici della Provincia di
Messina

Disposizioni su
Codice delle leggi
antimafia



Prefettura di Messina

Area Prima – Ordine e Sicurezza Pubblica

OGGETTO: Documentazione antimafia

Lo scorso 13 febbraio sono entrate in vigore le disposizioni del libro II del “codice delle leggi antimafia”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15/11/2012 n.218 (c.d. decreto correttivo) determinando, prima di tutto, **l'immediata applicabilità** di disposizioni relative alla documentazione antimafia originariamente rinviate.

Si reputa opportuno riassumere qui di seguito taluni profili della normativa vigente, così come integrata dalle novità introdotte, e di fornire chiarimenti utili a rendere più spedite e fluide le procedure di competenza dell'ufficio scrivente.

oooooooooooo

Si evidenzia prima di tutto che i soggetti di cui all'art.83, commi 1 e 2 del citato codice (pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, enti e aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, società e imprese controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art.176 del decr. Lg.vo 163/2006) **acquisiscono d'ufficio, dalla Prefettura, la suddetta documentazione che, com'è noto, si distingue in comunicazioni ed informazioni. E' esclusa pertanto la possibilità per il privato di richiedere direttamente la documentazione antimafia e di utilizzare copia autentica della documentazione già rilasciata.**

Le verifiche antimafia poi sono state estese anche alle imprese prive di sede principale o secondaria in Italia ed ai cc.dd. Gruppi Europei di interesse economico, nonché alle associazioni, anche se sprovviste di personalità giuridica, sempreché svolgano attività di impresa.

Inoltre è stato ampliato il novero dei soggetti sottoposti a controllo, ricomprendendovi anche i membri del collegio sindacale e degli organismi interni chiamati a vigilare sui modelli comportamentali dell'impresa (art.85).



Prefettura di Messina

Area Prima – Ordine e Sicurezza Pubblica

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art.86 e 87)

E' intesa ad accertare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.

E' rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno sede i soggetti richiedenti e, per i soggetti aventi sede e residenza all'estero, dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici e delle attività oggetto dei provvedimenti indicati all'art.67 ed **ha validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione**.

Si segnala il venir meno della modalità alternativa, in passato praticabile, di rilascio del certificato munito di dicitura antimafia da parte della camera di commercio.

La comunicazione va richiesta per:

- 1) licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del comune ed autorizzazioni al commercio,
- 2) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali,
- 3) concessione di costruzione e gestione di opere riguardanti la p.a. e concessioni servizi pubblici di valore superiore ad €150.000 e inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.000.000),
- 4) iscrizioni in albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la p.a., nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso,
- 5) attestazioni di qualificazioni per eseguire lavori pubblici,
- 6) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominate,
- 7) licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive,
- 8) contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000 ma inferiore ad € 5.000.000 (iva esclusa),
- 9) contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000 ma inferiore ad € 200.000 (iva esclusa),



Prefettura di Messina

Area Prima – Ordine e Sicurezza Pubblica

- 10) per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE:
- ° opere e lavori pubblici di importo inferiore a €5.000.000
 - ° forniture e servizi: inferiore a € 400.000.

La comunicazione non va richiesta per

1) i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, società e imprese controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art.176 del decr. Lg.vo 163/2006,

2) i rapporti tra soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti per disposizione di legge o di regolamento alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67,

3) per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali o provinciali di pubblica sicurezza,

4) per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale,

5) per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000 euro.

In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite.



Prefettura di Messina

Area Prima – Ordine e Sicurezza Pubblica

AUTOCERTIFICAZIONE

Nei casi previsti dall'art.89 e cioè, fuori dai casi in cui è richiesta l'informazione antimafia,

- per i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti,
- per i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti,
- per le attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese dietro presentazione della SCIA
- per le attività private sottoposte al regime del silenzio – assenso di cui alla tabella C annessa al DPR 300/1992,

gli enti pubblici/stazioni appaltanti acquisiranno dagli interessati (persone fisiche o società) al rilascio della comunicazione antimafia, la dichiarazione sostitutiva, redatta con le forme stabilite dall'art.38 del DPR 445/2000, dell'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.

Si evidenzia che in tali casi l'autocertificazione deve costituire la modalità ordinaria di attestazione dei requisiti morali di che trattasi, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni di attivare le verifiche previste dall'art. 71 del DPR 445/2000.

Si raccomanda tuttavia, in un'ottica di leale collaborazione, che tali verifiche siano attivate "a campione" oltre che, ovviamente, in tutti i casi in cui sorgano ragionevoli dubbi circa la veridicità delle autocertificazioni. Difatti, le richieste di controlli "a tappeto" che pervengono da taluni enti, disattendono le esigenze di semplificazione che ispirano il codice antimafia ed ingolfano gli uffici della prefettura, rallentandone alquanto l'operatività.

L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art.84, co.2)

Attesta, oltre quanto previsto per la comunicazione (sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67) anche l'esistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di società o imprese.

L'accertamento è esteso ai familiari conviventi delle persone sottoposte a verifica.



Prefettura di Messina

Area Prima – Ordine e Sicurezza Pubblica

L'informazione va richiesta, nelle more dell'operatività della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, al prefetto della provincia in cui hanno sede legale le società o imprese interessate. Per i soggetti aventi sede e residenza all'estero, è rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici e delle attività oggetto dei provvedimenti indicati all'art.67 ed **ha validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione**, salvo modifiche dell'assetto societario o gestionale. In tali casi i legali rappresentanti, entro 30 gg dalla intervenuta modifica, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto copia degli atti da cui risulti la variazione, pena l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 euro.

L'informazione va richiesta, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, quando il valore sia :

1) in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture, pari o superiore alla soglia comunitaria,

2) per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessioni di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiori a €150.000,

3) per le autorizzazioni di subcontratti, concessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiori a €150.000,

4) per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali si applica la direttiva 2004/17/CE:

° opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a €5.000.000

° forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 400.000.

L'informazione non va richiesta in tutti i casi per i quali non va richiesta la comunicazione (v.sopra) ed inoltre per i rapporti fra privati e le verifiche di cui all'art.38 del d. lgs. 163/2006 (requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici).



Prefettura di Messina

Area Prima – Ordine e Sicurezza Pubblica

In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite.

TERMINI PER IL RILASCIO

Il termine per il rilascio della documentazione antimafia è fissato in 45 giorni., prorogabili di altri 30 in caso di verifiche particolarmente complesse.

Resta ferma tuttavia la possibilità per le stazioni appaltanti, decorso il termine di 45 gg. dalla richiesta o, nei casi d'urgenza, dopo 15 gg. dalla ricezione dell'istanza, di procedere alla stipula del contratto o del subcontratto o al rilascio dell'autorizzazione, concessione, ecc. sotto condizione risolutiva.

oooooooooooooooo

Nel rimandare al sito di questa Prefettura (www.prefettura.it/messina) per ulteriori informazioni e per la modulistica da utilizzare, si prega di dare diffusione alla presente presso i dipendenti uffici e si assicura la disponibilità di questa Prefettura per ogni supporto o chiarimento.

Il Prefetto
(Trotta)